

Roma, 25/11/2015



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale

Ai Direttori/Dirigenti/Responsabili
delle Unità Organiche e Strutture
del CNR
Loro Sedi

USGTEP 981/2015

OGGETTO: Circolare CNR n. 17/2015 - Novità legislative introdotte dal D. Lgs. 80/2015 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” - Modifiche al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Proroga efficacia.

Con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare CNR n. 17/2015 si fa presente che l'art. 43, comma 2, del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 ha prorogato l'efficacia delle novità legislative introdotte dal D. Lgs. 80/2015 in materia di conciliazione tra lavoro e vita familiare riconoscendo la possibilità di fruire dei benefici ivi previsti anche per gli anni successivi al 2015.

Con riguardo all'istituto del “congedo parentale ad ore” si chiarisce, altresì, che la fruizione dello stesso (cfr. par. 4 della circolare CNR n. 17/2015) è prevista esclusivamente “**nella misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero mensile**”.

A far data dalla emanazione della presente direttiva, nel caso in cui si optasse per l'utilizzo ad ore, i dipendenti interessati dovranno usufruire del permesso in argomento in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero mensile. A titolo esemplificativo, qualora la giornata lavorativa sia pari a 7,12 ore, la fruizione del congedo parentale a ore in una determinata giornata dovrà essere pari a 3 ore e 36 minuti, non sarà, comunque, possibile la cumulabilità con altre tipologie di permessi previste dal D. Lgs. n. 151/2001.

Nel ritenere valide fruizioni già avvenute per frazioni orarie diverse alla misura sopraindicata, al fine di regolarizzare l'utilizzo del congedo, occorrerà usufruire delle eventuali ore rimanenti sino alla copertura della metà dell'orario medio giornaliero mensile ed in seguito fruire del congedo parentale in argomento come sopra descritto.

I Direttori/Dirigenti/Responsabili delle Strutture in indirizzo sono tenuti a dare massima diffusione ai contenuti della Direttiva a tutto il personale.

Si allega alla presente il nuovo Modello per la richiesta del congedo parentale – “*Modello CP*” (All. 1).

Per eventuali chiarimenti in merito a quanto previsto dalla presente direttiva, le Segreterie delle Strutture in indirizzo potranno rivolgersi al proprio referente della Sezione Presenze dell'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale.

IL DIRIGENTE f.f.
(Dott. Alessandro PRETI)

Allegati:

1) Modello CP – Richiesta congedo parentale.